

dal 21 giugno 1930, limitatamente alle quote di rimborso capitale contenute nelle rate di ammortamento, quote che dovranno dalla Società essere ammortizzate unitamente al residuo mutuo.

Essendo scaduto con il 21 giugno 1933 il periodo di moratoria, la Società deve corrispondere le intere rate di ammortamento comprensive di capitale ed interesse.

La Società stessa ha però fatto presente che si trova nella assoluta impossibilità di corrispondere all'Istituto tali rate a causa dell'elevato tasso d'interesse (f. 75%); ha tuttavia dichiarato che, ove tale tasso venisse ridotto, almeno per tre anni, al 5.50%, essa sarebbe in grado di corrispondere sicuramente le rate in parola.

Il Direttore Generale sottopone la richiesta stessa al Consiglio di Amministrazione, per le decisioni di sua competenza.

Il Consiglio,

Udite le comunicazioni del Direttore Generale,

In conforme parere espresso dal Comitato Permanente in adunanza del 27 corrente,

Delibera di rigettare la richiesta di riduzione